



## **COMUNICATO UFFICIALE N.359** **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 245/AA al N. 248/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2018**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 245/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1149 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Massimo FERRERO e della società U.C. SAMPDORIA SPA avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO FERRERO, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società US SAMPDORIA SPA, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, nonché dell'art. 11, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver rilasciato alla stampa in data 7 aprile 2018, al termine della gara Sampdoria-Genoa, una dichiarazione offensiva e denigratoria del movimento calcistico (e non solo) femminile, riferendosi ai calciatori della Sampdoria ed alla gara con il Genoa;

U.C. SAMPDORIA SPA, per responsabilità diretta, ex artt. 4, comma 1, e 11, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo FERRERO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società U.C. SAMPDORIA SPA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 giorni di inibizione per il Sig. Massimo FERRERO e di € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società U.C. SAMPDORIA SPA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbri

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 246/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1172 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe LOSA, Fabrizio ASSIRATI, Federico SOLARI, Marc BORRELLA, Filippo EVA, Ivan BENELLI e della società A.S.D. BARDI avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE LOSA, in qualità di Presidente Società della A.S.D. BARDI in violazione dell'art. 1bis, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori EVA Filippo e BENELLI Ivan e a far sottoporre i medesimi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo degli stessi, pur sapendoli in posizione irregolare, nel corso delle gare: A.S. CASALESE – A.S.D. BARDI del 17.09.2017; VIADANA – A.S.D. BARDI del 24.09.2017; A.C. BORGOTARO - A.S.D. BARDI del 01.10.2017; SORBOLO - A.S.D. BARDI del 08.10.2017; BASILICA 2000 - A.S.D. BARDI del 15.10.2017; A.S.D. BARDI – FORNOVO del 22.10.2017; BORETTO - A.S.D. BARDI del 29.10.2017; A.S.D. BARDI – LESIGNANO del 01.11.2017; LEVANTE - A.S.D. BARDI del 05.11.2017; A.S.D. BARDI – IL CERVO del 12.11.2017; VALTARESE - A.S.D. BARDI del 19.11.2017; A.S.D. BARDI – REAL VALBAGANZA del 26.11.2017; POVIGLIESE - A.S.D. BARDI del 03.12.2017; GHIARE - A.S.D. BARDI del 17.12.2017; A.S.D. BARDI – SOLIGNANO del 17.01.2018, valevoli per il Campionato di Prima Categoria – Girone B;

GIUSEPPE LOSA, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. BARDI, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: BASILICA 2000 - A.S.D. BARDI del 15.10.2017; A.S.D. BARDI – REAL VALBAGANZA del 26.11.2017; A.S.D. BARDI – REAL VALBAGANZA del 26.11.2017 e GHIARE - A.S.D. BARDI del 17.12.2017, tutte valevoli il Campionato di Prima Categoria – Girone B, in cui sono stati utilizzati, nelle file del A.S.D. BARDI, i giocatori EVA Filippo e BENELLI Ivan, in posizione irregolare perché non tesserati, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione dei calciatori, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che i medesimi partecipassero alle stesse gare senza averne titolo e senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

FABRIZIO ASSIRATI, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. BARDI, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: A.S. CASALESE – A.S.D. BARDI del 17.09.2017; VIADANA – A.S.D. BARDI del 24.09.2017; A.S.D. BARDI – FORNOVO del 22.10.2017; A.S.D. BARDI – LESIGNANO del 01.11.2017; A.S.D. BARDI – IL CERVO del 12.11.2017; VALTARESE - A.S.D. BARDI del 19.11.2017; A.S.D. BARDI – SOLIGNANO del 17.01.2018, tutte valevoli il Campionato di Prima Categoria – Girone B, in cui sono stati utilizzati, nelle fila del A.S.D. BARDI, i giocatori EVA Filippo e BENELLI Ivan, in posizione irregolare perché non tesserati, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione dei calciatori, consegnata al Direttore di Gara,

consentendo così che i medesimi partecipassero alle stesse gare senza averne titolo e senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

FEDERICO SOLARI, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. BARDI, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: A.C. BORGOTARO - A.S.D. BARDI del 01.10.2017; SORBOLO - A.S.D. BARDI del 08.10.2017 e BORETTO - A.S.D. BARDI del 29.10.2017, tutte valevoli il Campionato di Prima Categoria – Girone B, in cui sono stati utilizzati, nelle fila del A.S.D. BARDI, i giocatori EVA Filippo e BENELLI Ivan, in posizione irregolare perché non tesserati, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione dei calciatori, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che i medesimi partecipassero alle stesse gare senza averne titolo e senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

MARC BORRELLA, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. BARDI, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara POVIGLIESE - A.S.D. BARDI del 03.12.2017, valevole per il Campionato di Prima Categoria – Girone B, in cui sono stati utilizzati, nelle file del A.S.D. BARDI, i giocatori EVA Filippo e BENELLI Ivan, in posizione irregolare perché non tesserati, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione dei calciatori, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che i medesimi partecipassero alla stessa gara senza averne titolo e senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa

FILIPPO EVA, in violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5, in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli disputato le gare: A.S. CASALESE – A.S.D. BARDI del 17.09.2017; VIADANA – A.S.D. BARDI del 24.09.2017; A.C. BORGOTARO - A.S.D. BARDI del 01.10.2017; SORBOLO - A.S.D. BARDI del 08.10.2017; BASILICA 2000 - A.S.D. BARDI del 15.10.2017; A.S.D. BARDI – FORNOVO del 22.10.2017; BORETTO - A.S.D. BARDI del 29.10.2017; A.S.D. BARDI – LESIGNANO del 01.11.2017; LEVANTE - A.S.D. BARDI del 05.11.2017; A.S.D. BARDI – IL CERVO del 12.11.2017; VALTARESE - A.S.D. BARDI del 19.11.2017; A.S.D. BARDI – REAL VALBAGANZA del 26.11.2017; POVIGLIESE - A.S.D. BARDI del 03.12.2017; GHIARE - A.S.D. BARDI del 17.12.2017; A.S.D. BARDI – SOLIGNANO del 17.01.2018, valevoli per il Campionato di Prima Categoria – Girone B, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

IVAN BENELLI, in violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5, in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli disputato le gare: A.S. CASALESE – A.S.D. BARDI del 17.09.2017; VIADANA – A.S.D. BARDI del 24.09.2017; A.C. BORGOTARO - A.S.D. BARDI del 01.10.2017; SORBOLO - A.S.D. BARDI del 08.10.2017; BASILICA 2000 - A.S.D. BARDI del 15.10.2017; A.S.D. BARDI – FORNOVO del 22.10.2017; BORETTO - A.S.D. BARDI del 29.10.2017; A.S.D. BARDI – LESIGNANO del 01.11.2017; LEVANTE - A.S.D. BARDI del 05.11.2017; A.S.D. BARDI – IL CERVO del 12.11.2017; VALTARESE - A.S.D. BARDI del 19.11.2017; A.S.D. BARDI – REAL VALBAGANZA del 26.11.2017; POVIGLIESE - A.S.D. BARDI del 03.12.2017;

GHIARE - A.S.D. BARDI del 17.12.2017; A.S.D. BARDI – SOLIGNANO del 17.01.2018, valevoli per il Campionato di Prima Categoria – Girone B, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. BARDI, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe LOSA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BARDI, Fabrizio ASSIRATI, Federico SOLARI, Marc BORRELLA, Filippo EVA e Ivan BENELLI ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 150 giorni di inibizione per il Sig. Losa Giuseppe in qualità di Presidente e di 27 giorni di inibizione in qualità di Dirigente Accompagnatore, di 70 giorni di inibizione per il Sig. Fabrizio ASSIRATI, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Federico SOLARI, di 10 giorni di inibizione per il Sig. Marc BORRELLA, di 4 giornate di squalifica per il Sig. Filippo EVA, di 4 giornate di squalifica per il Sig. Ivan BENELLI e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda e di 4 punti di penalizzazione per la società A.S.D. BARDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 247/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1258 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Massimo CRIPPA e della società A.C. RENATE avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO CRIPPA, all'epoca dei fatti Dirigente della A.C. Renate s.r.l., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso di una conferenza stampa riportata sulle pagine dei siti web "www.trivenetogol.it", "www.tuttoc.com" e "www.tuttomercatoweb.com", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale della terna arbitrale della gara Renate – Bassano disputata in data 11/05/2018 valevole per i playoff di Lega Pro, nonché per aver adombrato condizionamenti da parte dell'istituzione federale nella conduzione arbitrale delle gare; nella citata intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: "è stata rovinata una partita dalla terna arbitrale: non è modo di arbitrare un playoff..... forse stasera abbian pagato quel che è stato fatto al Bassano con Novara. I piani alti sono questi, condizionano magari certi arbitraggi";

A.C. RENATE, per responsabilità oggettiva, ex artt. 4, comma 2, e 5, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luigi SPREAFICO in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. RENATE e Massimo CRIPPA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 6000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Massimo CRIPPA e di € 6000,00 (seimila/00) di ammenda per la società A.C. RENATE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2018**

**IL SEGRETARIO**  
Antonio Di Sebastiano

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 248/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 925 pfi 17-18 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide CORNALE, Andrea CANDIA, Stefan MILORADOVIC e della società A.S.D. VIRTUS CORNEDO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE CORNALE, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD VIRTUS CORNEDO, in violazione degli artt. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., 22, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver consentito l'utilizzo del calciatore MILORADOVIC STEFAN nelle gare del Campionato Regionale Veneto, Promozione, Girone B, Stagione Sportiva 2017-18, Campido - ASD VIRTUS CORNEDO del 10.09.2017; ASD VIRTUS CORNEDO - Summania del 17.09.2017; Schio - ASD VIRTUS CORNEDO 24.09.2017; ASD VIRTUS CORNEDO - Godigese 01.10.2017; Football Valbrenta - ASD VIRTUS CORNEDO 08.10.2017, sebbene lo stesso fosse squalificato, ed omettendo di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa;

ANDREA CANDIA, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD VIRTUS CORNEDO, in violazione degli artt. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., art. 22, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., anche in relazione agli artt. 43, comma 1 delle N.O.I.F., 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa nelle gare del Campionato Regionale Veneto, Promozione, Girone B, Stagione Sportiva 2017-18, Campido - ASD VIRTUS CORNEDO del 10.09.2017; ASD VIRTUS CORNEDO - Summania del 17.09.2017; Schio - ASD VIRTUS CORNEDO 24.09.2017; ASD VIRTUS CORNEDO - Godigese 01.10.2017; Football Valbrenta - ASD VIRTUS CORNEDO 08.10.2017, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore MILORADOVIC STEFAN, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare posizione del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle sottoelencate 5 gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

STEFAN MILORADOVIC, calciatore della Società ASD VIRTUS CORNEDO, in violazione degli artt. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., 22, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver partecipato, nonostante la squalifica, nelle file della Società suddetta alle gare del Campionato Regionale Veneto, Promozione, Girone B, Stagione Sportiva 2017-18, Campido - ASD VIRTUS CORNEDO del 10.09.2017; ASD VIRTUS CORNEDO - Summania del 17.09.2017; Schio - ASD VIRTUS CORNEDO 24.09.2017; ASD VIRTUS CORNEDO - Godigese 01.10.2017; Football Valbrenta - ASD VIRTUS CORNEDO 08.10.2017, ed inoltre ha omesso di sottoporsi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarsi di specifica copertura assicurativa;



A.S.D. VIRTUS CORNEDO, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Davide CORNALE in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VIRTUS CORNEDO, Andrea CANDIA e Stefan MILORADOVIC;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Sig. Davide CORNALE, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Andrea CANDIA, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Stefan MILORADOVIC e di 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Regionale Veneto Promozione Girone B stagione sportiva 2017-2018 e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VIRTUS CORNEDO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA 28 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini